Le misure del decreto «Cura Italia»

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18** «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*» (di seguito «**Cura Italia**» o il «**Decreto**»).

Il provvedimento, **in vigore** dal **17 marzo 2020**, rappresenta soltanto una prima risposta alla crisi provocata dal Coronavirus sul piano economico.

Le disposizioni attualmente in vigore, infatti, riguardano esclusivamente le **misure** ritenute **urgenti** per il mese di **marzo**. Al Decreto ne seguirà un altro di prossima emanazione (mese di aprile).

Il Decreto prevede:

- misure di potenziamento del **Servizio sanitario nazionale**;
- misure a sostegno del **lavoro**;
- misure a sostegno della **liquidità** attraverso il **sistema bancario**;
- misure fiscali a sostegno della **liquidità** delle **famiglie e** delle **imprese**;
- misure di sostegno per **specifici settori** economici.

Di seguito, riportiamo sinteticamente le **principali novità** in **ambito fiscale e societario**, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

Vi invitiamo a contattarci per ulteriori chiarimenti sulle disposizioni di Vostro interesse.

LE NOVITÀ	
RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONI	
Rimessione in termini per i versamenti (Art. 60)	Per **tutti** i contribuenti, i **versamenti** nei confronti delle **pubbliche amministrazioni**, **inclusi** quelli relativi ai **contributi previdenziali ed assistenziali** ed ai **premi per l'assicurazione obbligatoria**, **scaduti il 16 marzo 2020** sono **prorogati al 20 marzo 2020**.
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali	Per i **soggetti appartenenti ai settori** del turismo, sport, spettacolo, tabacchi, ristorazione e bar, fiere, cultura, educazione, parchi divertimento, assistenza per anziani, trasporti, stazioni sciistiche, noleggio di mezzi di trasporto e attrezzatura sportiva e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale,

e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (Art. 61)	iscritte negli appositi registri (*cfr*. art. 61, co. 2, Decreto), è prevista la **sospensione dei termini dal 2 marzo 2020** (data di entrata in vigore del d.l. n. 9/2020) **fino al 30 aprile 2020**: – dei **versamenti** delle **ritenute alla fonte**, di cui agli artt. 23 e 24 (rispettivamente, ritenuta sui **redditi di lavoro dipendente e** ritenuta **sui redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente) del d.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano **in qualità di sostituti d'imposta**; – degli **adempimenti** e dei **versamenti** dei **contributi previdenziali e assistenziali e** dei **premi** per **l'assicurazione obbligatoria**. Per gli stessi soggetti, inoltre, con specifico riferimento all'**IVA** i termini dei **versamenti in scadenza nel mese di marzo 2020** sono **sospesi**. I **versamenti sospesi** saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o** mediante **rateizzazione fino** a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. **Non si fa luogo al rimborso** di quanto già versato. Per i **soggetti** appartenenti al **settore dello sport** tali **sospensioni** operano fino **al 31 maggio 2020**, con possibilità di **versamento** in **un'unica soluzione** entro il **30 giugno 2020 o** in un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. **Non si fa luogo al rimborso** di quanto già versato.
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (Art. 37)	Sono **sospesi** i termini relativi ai **versamenti** dei **contributi previdenziali** e **assistenziali** e dei **premi** per l'**assicurazione obbligatoria** dovuti **dai datori di lavoro domestico** in scadenza nel periodo **dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020**. **Non si fa luogo** al **rimborso** dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I **pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai

	sensi del presente articolo, **sono effettuati entro il 10 giugno 2020**, **senza** applicazione di **sanzioni e interessi**.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (Art. 62)	▪ Sospensione adempimenti Per i soggetti che hanno il **domicilio fiscale**, la **sede legale o** la **sede operativa** nel **territorio** dello stato sono **sospesi** gli **adempimenti tributari**, **diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte** e delle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, **che scadono** nel periodo compreso **tra** l'**8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**. Gli **adempimenti** sospesi dovranno essere **effettuati entro il 30 giugno 2020, senza** applicazione di **sanzioni**. Sono **esclusi** da tale disposizione gli **adempimenti** relativi alla trasmissione telematica della **certificazione unica all'Agenzia delle entrate e** la messa a disposizione della **dichiarazione precompilata**. **Non sono sospesi** gli obblighi di **fatturazione elettronica** e **l'invio** dei **corrispettivi telematici**. ▪ Sospensione versamenti 1) per i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione** che hanno il **domicilio fiscale**, la **sede legale o** la **sede operativa** nel **territorio** dello stato, **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019**, sono **sospesi** i **versamenti da autoliquidazione** che scadono **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**, relativi: – alle **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, d.P.R. n. 600/1973 (rispettivamente, ritenuta **sui redditi di lavoro dipendente e** ritenuta **sui redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente) e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di **sostituti d'imposta**; – all'**IVA**; – ai **contributi previdenziali** e **assistenziali**, e ai **premi** per **l'assicurazione obbligatoria**. Con specifico riferimento alla sospensione dei **versamenti IVA**, questa **si applica,** a prescindere dal

	volume dei ricavi o compensi percepiti, **ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** che hanno il **domicilio fiscale**, la **sede legale** o la sede operativa nelle province di **Bergamo**, **Cremona**, **Lodi e Piacenza**. 2) per i **soggetti** che hanno il **domicilio fiscale**, la **sede legale o la sede operativa** nei comuni individuati nell'**allegato 1** al **DPCM del 1° marzo 2020** (regione **Lombardia**: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Regione **Veneto**: Vo'), **restano le specifiche sospensioni** previste dall'art. 1 del decreto del MEF del 24 febbraio 2020 (GU n. 48 del 26 febbraio 2020). I **versamenti sospesi** saranno **effettuati** senza applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o** mediante **rateizzazione** fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. **Non si fa luogo al rimborso** di quanto già versato. 3) per i soggetti che hanno il **domicilio fiscale**, la **sede legale** o la **sede operativa** nel **territorio dello stato** con **ricavi o compensi non superiori a 400.000** euro **nel periodo di imposta 2019**, i **ricavi** e i **compensi percepiti** nel periodo compreso **tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli artt. 25 (**redditi** di **lavoro autonomo e altri redditi**) e 25-*bis* (**provvigioni inerenti a rapporti di commissione**, di **agenzia**, di **mediazione**, di **rappresentanza** di **commercio e procacciamento di affari**) del d.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi **non sono soggetti a ritenuta** ai sensi della presente disposizione **e versano l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o** mediante **rateizzazione** fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari

	importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 68)	Sono **sospesi i termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'**8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da: – **cartelle** di **pagamento** emesse dagli **Agenti della riscossione**; – **avvisi** di **accertamento esecutivi** emessi **dall'Agenzia delle entrate**; – **avvisi di addebito** emessi dagli **enti previdenziali**; – **ingiunzioni** ed **atti esecutivi** degli **Enti locali**; – **atti di accertamento esecutivo** emessi dall'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**. I **versamenti** oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020**. In riferimento alla **Rottamazione-ter** e **Saldo e stralcio**, i **termini** di **versamento** del 28 febbraio 2020 e del 31 marzo 2020 sono **differiti** al **31 maggio 2020**.
Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)	Sospensione dall'**8 marzo 2020 al 31 maggio 2020** dei termini**:** – relativi alle attività di **liquidazione**, di **controllo**, di **accertamento**, di **riscossione** e di **contenzioso**, da parte degli uffici degli **enti impositori**; – per fornire le **risposte** alle **istanze di interpello**, presentazione della **documentazione integrativa** e **regolarizzazione** delle stesse. Per lo stesso periodo sono **sospesi i termini** anche di **specifiche procedure di collaborazione** tra il contribuente e l'ente impositore (*cfr*. art. 67, co. 3, Decreto). Tutti i **termini di prescrizione e decadenza che spirano quest'anno** sono **prorogati al 31 dicembre 2022**.
Sospensione dei processi civili, penali, tributari e amministrativi (Art. 83)	**Tutte** le **udienze** dei **procedimenti civili**, **penali**, **tributari** e **amministrativi** (pubbliche e camerali) pendenti presso tutti gli **uffici giudiziari**, **commissioni tributarie** e **uffici della giustizia amministrativa dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020** sono state **rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**. Nello stesso periodo (9 marzo 2020 – 15 aprile 2020) è altresì **sospeso** il decorso dei termini **per il compimento**

	di qualsiasi atto dei procedimenti sopra indicati, indipendentemente dal fatto che per essi siano o meno previste udienze nella finestra temporale sopra indicata (e.g. termini per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Pur **in assenza di un'espressa indicazione legislativa**, la predetta sospensione (data l'ampiezza) **parrebbe ritenersi applicabile anche** (i) alla **materia societaria**, in relazione ad esempio ai termini per le procedure di fusione, scissione, riduzione del capitale e impugnativa delle delibere assembleari e (ii) alla **materia fallimentare e preconcorsuale**, in relazione ad esempio ai termini per la presentazione della domanda di concordato. Si **intendono altresì sospesi**, per la stessa durata sopra indicata, i termini per la **notifica del ricorso in primo grado** innanzi alle **Commissioni tributarie** (e presumibilmente anche per la notifica del ricorso in secondo grado e in Cassazione) **e il termine** per il **reclamo** e la **mediazione** in **materia tributaria**. Sono stati altresì sospesi sino al 15 aprile 2020 i **termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita**, nonché in **tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale** delle controversie, quando detti procedimenti siano stati **promossi entro il 9 marzo 2020 e quando** costituiscono **condizione** di **procedibilità** di una domanda giudiziale. Fanno **eccezione**, e dunque per gli stessi non trova applicazione né il differimento delle udienze, né la sospensione dei termini processuali, i **procedimenti civili** aventi ad **oggetto cause di competenza del tribunale dei minorenni**, cause relative ad **alimenti**, **provvedimenti cautelari per la tutela di diritti fondamentali della persona e** provvedimenti in materia di **tutela**, **amministrazione di sostegno**, **interdizione e inabilitazione**, i **procedimenti penali** a carico di persone detenute o a cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza.
MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE	

Accesso agevolato al Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49)	Con il dichiarato scopo di fronteggiare le necessità di liquidità causate dall'emergenza Covid-19, il Decreto **amplia il Fondo di Garanzia** per le **piccole e medie imprese** istituito con legge n. 662/1996 e operativo dall'anno 2000 per **agevolare l'acceso al mercato bancario**. Il Governo è **intervenuto** su alcuni punti della normativa che regola **l'accesso** e il **funzionamento del Fondo**, prevedendo inter alia le seguenti **deroghe** per i **9 mesi successivi** all'entrata in vigore del provvedimento: – la **gratuità** della garanzia; – l'**innalzamento dell'importo massimo garantito** per **singola impresa a 5 milioni di euro**, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo; secondo la disciplina ordinaria, infatti, il Fondo garantiva a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro (plafond da utilizzarsi attraverso una o più operazioni). Il **limite si riferisce all'importo garantito**, mentre per il **finanziamento** nel suo complesso **non è previsto un tetto massimo**; – per gli **interventi** di **garanzia diretta su finanziamenti di importo massimo garantito di 1,5 milioni di euro**, la **percentuale massima** di **copertura** del Fondo sarà pari all'**80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento**; il Decreto non specifica le garanzie che saranno concesse per importi superiori a 1,5 milioni e fino a 5 milioni e si ritiene che sarà applicata la disciplina ordinaria: le percentuale di copertura del finanziamento dovrebbero quindi essere modulate in base al rating ottenuto dall'impresa in sede di valutazione; – l'**ammissibilità alla garanzia anche di finanziamenti volti a rinegoziare il precedente debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione** al medesimo soggetto beneficiario di **credito aggiuntivo** in misura pari ad almeno il **10% del debito residuo in essere oggetto di rinegoziazione**.
Misure di sostegno ai finanziamenti (Art. 56)	Al fine di **sostenere** le **attività imprenditoriali danneggiate** dall'epidemia di Covid-19 le **microimprese e** le **PMI** come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, **aventi**

	sede in Italia (che dichiarino aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19), **possono avvalersi** delle seguenti **misure di sostegno finanziario**: – **diritto a non vedersi revocati fino al 30 settembre 2020** le **aperture di credito a revoca e i prestiti** accordati a fronte di anticipi su crediti; – **proroga** (alle medesime condizioni) **dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020**; gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente; – **moratoria fino al 30 settembre 2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, con **piano di rimborso** delle rate o canoni sospesi dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore. **Non possono beneficiare** di tali misure le **imprese che alla data di pubblicazione del Decreto siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come *deteriorato*** ai sensi della disciplina rilevante. Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, il Decreto prevede anche che le operazioni oggetto delle misure di sostegno in oggetto sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo per le PMI (fino al 33% del relativo importo).
Misure di sostegno della liquidità (Art. 57)	Per **sostenere la liquidità** delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto ha introdotto, per ora **in maniera solo programmatica** (demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la determinazione di criteri, modalità e condizioni esecutive) **una garanzia diretta dello stato nei finanziamenti bancari**.

	L'**obiettivo** dichiarato è quello di **consentire alle banche di erogare più agevolmente nuova finanza**, grazie al **supporto di Cassa Depositi e Prestiti** con specifici strumenti di garanzie (es. garanzie di portafoglio, anche di prima perdita), la quale a sua volta potrà contare su una ***controgaranzia*** dello stato **fino ad un massimo dell'80%** dell'esposizione assunta da Cassa Depositi e Prestiti. Il meccanismo **consentirebbe alle banche** anche **di liberare capitale regolamentare e aumentare le occasioni di finanziamento**, applicando una percentuale di assorbimento del capitale sul singolo finanziamento decisamente inferiore. Lo strumento non si sovrappone al Fondo per le microimprese e PMI ma assume un ambito soggettivo e oggettivo decisamente più ampio.
Assemblee e bilanci (Art. 106)	In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2 e 2478-*bis*, c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, il **termine per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2019 è di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Le **assemblee ordinarie o straordinarie** di **società per azioni**, **società in accomandita per azioni**, **società a responsabilità limitata e società cooperative convocate entro il 31 luglio 2020** (o comunque sino a quando è in vigore lo stato di emergenza dell'epidemia da Covid-19) potranno svolgersi, anche esclusivamente e anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, mediante **mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti**, la loro **partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario (o il notaio). Pur in assenza di un'espressa indicazione legislativa, viste le recenti aperture interpretative dei consigli notarili di Milano e del Triveneto e le recenti norme in materia di distanziamento sociale, le medesime aperture in materia di audio/video-videoconferenza dovrebbero valere anche per le adunanze dei consigli di amministrazione, collegi sindacali e assemblee degli obbligazionisti delle stesse società.

	Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, co. 4, c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie, le **società a responsabilità limitata potranno anche consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**. **Ulteriori deroghe e facilitazioni** sono state previste anche in favore delle **società quotate**, vista la diffusione generalizzata del capitale.
Cessione crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (Art. 55)	Qualora una **società ceda a titolo oneroso**, entro il **31 dicembre 2020**, **crediti pecuniari** vantati nei confronti di debitori inadempienti, può **trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite a**: – **perdite fiscali** senza applicazione del limite dell'80% non ancora **non** ancora **computate** in **diminuzione** del reddito imponibile alla data della cessione; – **rendimento nozionale ACE eccedente** il reddito complessivo netto **non ancora dedotto né fruito** tramite credito di imposta alla data della cessione. Per la **trasformazione** in credito d'imposta, i **componenti** di cui sopra possono essere considerati per un **ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale** dei crediti ceduti. I **crediti ceduti** possono essere considerati per un **valore nominale massimo** pari a **2 miliardi di euro**, determinato tenendo conto di **tutte** le **cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020** dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate (anche indirettamente) dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta **anche se non iscritte in bilancio**. La trasformazione in credito d'imposta **avviene alla data di efficacia della cessione** dei crediti. I **crediti d'imposta** derivanti dalla trasformazione **non** sono **produttivi di interessi e possono essere**: – **utilizzati in compensazione** senza limiti di importo; o

	– **ceduti** secondo quanto previsto dall'art. 43-*bis* (cessione dei **crediti di imposta**) **o** dall'art. 43-*ter* (cessione delle **eccedenze nell'ambito del gruppo**) del d.P.R. n. 602/1973; o – **richiesti a rimborso**. I crediti d'imposta vanno **indicati** nella **dichiarazione dei redditi e non concorrono** alla formazione del **reddito di impresa né** della base imponibile **dell'IRAP**. La nuova norma **richiama** in modo espresso le **modalità di esercizio dell'opzione** previste all'art. 11, comma 1, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, che in determinati casi prevedono la corresponsione di un canone dell'1,5% dell'ammontare delle imposte anticipate trasformate in credito. L'opzione, **se non già esercitata**, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. L'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato art. 11, d.l. n. 59/2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate. Il **beneficio è precluso** alle **società** per le quali è stato accertato lo stato di **dissesto o il rischio di insolvenza e non opera** in caso di **cessione di crediti infragruppo**.
CREDITI D'IMPOSTA	
Credito d'imposta per contratti di locazione (**Art. 65**)	Agli **esercenti attività d'impresa in immobili in locazione** appartenenti alla **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe), è stato riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura del **60% dell'ammontare del relativo canone di locazione per il mese di marzo 2020**, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus Covid-19. In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da CoViD-19 sull'intero territorio nazionale), la misura **non si applica alle**

	attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. Il summenzionato **credito d'imposta** potrà essere **utilizzato esclusivamente in compensazione con altri versamenti** di contributi o imposte (es. ritenute, IVA, contributi, etc.). La norma in ogni caso non ha alcun impatto, né limita in alcun modo, la possibilità di entrambe le parti del rapporto locatizio di avvalersi dei pur numerosi strumenti civilistici (di fisiologia o patologia del negozio giuridico) che il nostro ordinamento ci offre, né limita l'opportunità che siano le parti, in prima istanza, a valutare una possibile integrazione dell'originario regolamento contrattuale in virtù di un più generale obbligo di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
Credito d'imposta per sanificazione degli ambienti (Art. 64)	È riconosciuto per il 2020, a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, un **credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per la **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un **massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Successivi specifici decreti disciplineranno le modalità di fruizione del credito.
MISURE A FAVORE DI LAVORATORI E PROFESSIONISTI	
Indennità *una tantum* a professionisti e lavoratori co.co.co. (Art. 27)	È riconosciuta un'**indennità *una tantum***, per il mese di **marzo**, pari a **600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva** (attiva al 23 febbraio 2020), ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (attivi al 23 febbraio 2020), iscritti alla **Gestione separata**, non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**. L'indennità **non concorre** alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Tuir.
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei	Per i **lavoratori dipendenti** e **autonomi** (tra cui i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria), che **in conseguenza dell'emergenza** epidemiologica da Covid 19 hanno **cessato, ridotto o sospeso**

lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (Art. 44)	la loro **attività o** il loro **rapporto di lavoro** è istituito il **Fondo per il reddito di ultima istanza volto a garantire** un'**indennità**, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Successivi specifici decreti disciplineranno le modalità di attribuzione delle indennità.
Sospensione mutui «prima casa» per i titolari di partita IVA (Art. 54)	Per **9 mesi a partire dal 17 marzo 2020**, i **lavoratori autonomi** e **liberi professioni** potranno accedere al **Fondo di Solidarietà** (ex art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la **sospensione** del **pagamento** delle **rate** relative al **mutuo per l'acquisto della «prima casa»**. Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati dovranno **autocertificare di aver registrato** – nel **trimestre successivo al 21 febbraio 2020; o** – nel **minor lasso di tempo intercorrente** tra la **data della domanda e la predetta data**, un **calo** del proprio **fatturato superiore al 33%** rispetto **all'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate** dall'autorità competente **per l'emergenza Covid-19**. **Non è necessaria** la presentazione dell'**ISEE**. Per il **2020**, il **Fondo di Solidarietà** sarà **destinato** a **supportare** tale agevolazione anche attraverso il pagamento di **interessi compensativi** (**fino al 50%**).
INCENTIVI ALLA SOLIDARIETÀ	
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 66)	Per le **erogazioni liberali** in **denaro e** in **natura**, effettuate nell'anno **2020** dalle **persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore** dello **stato**, delle **regioni**, degli **enti locali territoriali**, di **enti o istituzioni pubbliche**, di **fondazioni** e **associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro**, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**, spetta una **detrazione dall'imposta lorda** ai **fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**. Con le stesse finalità, il comma 2 dell'art. 66, estende alle suddette **erogazioni liberali effettuate da soggetti**

	titolari di reddito di impresa quanto previsto dall'art. 27 L. 133/1999 (disposizione che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti). Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano **deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**. È previsto, altresì, che ai fini **IRAP**, le **erogazioni liberali** siano **deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento**.

Disclaimer

Il presente documento è stato realizzato da Russo De Rosa Associati – Studio Legale e Tributario.
I contenuti del presente documento, pur essendo redatti con la dovuta accuratezza, non possono essere intesi come espressione di un parere ed hanno pertanto carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento.
Se intende ricevere maggiori informazioni sugli argomenti trattati contatti ***info@rdra.it***